

Publicato il 30/08/2025

N. 03196 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 06455/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6455 del 2025, proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12,

***contro***

il signor Giovanni Galiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Martini e Donato Mondelli, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109;

Asl Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

***ad adiuvandum***

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone e Bernardo Giorgio Mattarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3215/2025, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor Giovanni Galiano e della Asl Lecce;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;

Osservato che la vertenza presuppone la compiuta e puntuale ricostruzione dello statuto normativo della figura del massofisioterapista quale operatore di interesse sanitario, la cui complessità ermeneutica e le cui ricadute sistematiche esigono l'approfondimento di merito da parte del giudice di prime cure;

Ritenuto che, in considerazione delle evidenti implicazioni di salute pubblica rivenienti dal potenziale esercizio autonomo di attività sanitaria anche mediante utilizzo di apparecchi elettromedicali, deve ritenersi prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l'interesse alla tutela della salute pubblica nelle more della delibazione di merito;

Ritenuto, pertanto, di assentire la concessione dell'invocata tutela cautelare;

Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6455/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,

respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Consigliere

Enzo Bernardini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Angelo Roberto Cerroni**

**IL PRESIDENTE**

**Rosanna De Nictolis**

**IL SEGRETARIO**